

Il Regolamento di Federmanager Vicenza

Approvato con delibera del consiglio direttivo il 21 aprile 2018

Domanda di ammissione a socio

La domanda, su apposito modulo, sottoscritta dal richiedente, è presentata direttamente alla Segreteria e deve contenere:

- - i dati anagrafici del richiedente
- - la dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento
- - l'impegno al versamento del contributo associativo annuo
- - l'indirizzo postale e/o elettronico dove far recapitare le comunicazioni
- - l'indicazione della posizione di socio (in servizio, in quiescenza.)
- - l'impegno a comunicare eventuali modifiche di indirizzo e di modifica di posizione

E' facoltà del Consiglio Direttivo rifiutare l'ammissione del richiedente alla Associazione, dandone comunicazione scritta con motivata giustificazione, entro 60 giorni. Contro di essa l'interessato può far ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri, il quale delibera definitivamente.

Scaduto il termine, la mancata comunicazione del Consiglio Direttivo vale come accettazione della domanda di ammissione.

Contributo associativo.

Il contributo associativo è annuo, intendendosi come tale il periodo gennaio-dicembre, indipendentemente dalla data di iscrizione; il versamento si effettua tramite Bonifico Bancario, Conto corrente postale, per cassa e tramite RID e deve essere versato entro il mese di marzo.

Trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza del pagamento del contributo senza che questo sia avvenuto, il socio è considerato moroso.

Perdita della qualità di socio

La perdita della qualità di socio avviene per:

- - DIMISSIONI: il socio deve inviare la comunicazione di dimissioni, ai sensi del comma 2 dell'art.24 c.c., alla Segreteria di Federmanager Vicenza, entro il 30 settembre dell'anno
- - PERDITA della QUALIFICA DI DIRIGENTE/QUADRO: al venir meno dei requisiti previsti dall'art.3 dello Statuto, sulla base della comunicazione formale del socio, il Consiglio Direttivo delibera la perdita di qualità di socio.
- - ESPULSIONE: l'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei casi di grave inosservanza delle norme statutarie e regolamentari, di comportamenti che hanno procurato danni morali e materiali a Federmanager, con conseguente lesione di immagine.
- - MOROSITA': in caso di mancato versamento della quota associativa annuale

- b) Il Presidente, tramite stampa interna, invita i soci a candidarsi per il rinnovo del Consiglio Direttivo, tramite apposito modulo compilato e sottoscritto da presentare direttamente alla Segreteria entro la data fissata dal Consiglio Direttivo.
- c) La Commissione elettorale verifica le domande di candidature validandole se rispondenti ai requisiti statuari e respingendole in caso contrario. In caso di non validazione della candidatura, il Presidente comunica le motivazioni tramite raccomandata RR all'interessato che può presentare ricorso entro 8 giorni alla Commissione elettorale che deciderà definitivamente entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso.
- d) L'elenco dei candidati viene pubblicato nel sito e inviato per mail almeno 30 giorni prima dell'assemblea o dell'invio delle schede elettorali
- e) Le schede elettorali riportano in ordine alfabetico i candidati al Consiglio Direttivo suddivisi per ruolo e i candidati per il collegio dei revisori e dei probiviri con l'indicazione del numero massimo di preferenze da indicare: 5 per il Consiglio Direttivo, 3 per i revisori e 3 per i probiviri. La scheda precisa che l'indicazione di un numero superiore di preferenze rende nulla la votazione. La scheda è spedita ad ogni socio assieme ad una busta preaffrancata per la restituzione e ad un avviso della data entro la quale deve essere spedita a Federmanager.
- f) Le buste arrivate entro il termine vengono successivamente aperte dalla Commissione elettorale che procede allo spoglio delle schede: quindi verbalizza l'esito delle votazioni e proclama gli eletti dandone comunicazione al Presidente uscente.
- g) Il Presidente uscente comunica con lettera/mail la nomina agli eletti e provvede alla pubblicazione nel sito e alle comunicazioni esterne.
- h) Il socio può impugnare per iscritto presso la Commissione elettorale l'esito delle votazioni entro cinque giorni dalla formalizzazione dell'esito elettorale; la Commissione elettorale delibera in via definitiva entro cinque giorni e ne dà immediata comunicazione con raccomandata RR.
- i) Il Consiglio Direttivo eletto, convocato dal consigliere più anziano, si riunisce entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, per eleggere il Presidente e il/i Vicepresidente/i.
- l) Votazione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probi Viri su lista di candidati suddivisi per ruolo, per via elettronica o mista. E' possibile, su decisione del Consiglio Direttivo, eseguire le votazioni per via elettronica con l'ausilio di programmi messi a punto specificatamente da Federmanager Nazionale, che garantiscono la più assoluta privacy. In tal caso restano immutati i precedenti punti a, b, c, d, la procedura di esecuzione della votazione verrà debitamente pubblicata e spiegata e potrà essere seguita da tutti i soci che hanno registrato la propria e-mail di riferimento in Segreteria.

Tutti i soci che non hanno registrato una e-mail di riferimento in Segreteria o che ne faranno esplicita domanda entro i tempi che verranno indicati, riceveranno a casa per posta la scheda elettorale e per loro vale integralmente la procedura soprariportata.

Alla fine della votazione verranno sommati i risultati ottenuti per via elettronica con quelli per via cartacea.

Le cause di perdita della qualità di socio devono essere comunicate con raccomandata RR, da parte del socio o di Federmanager Vicenza in relazione alla fattispecie dei casi. In caso di espulsione, la comunicazione deve contenere motivazioni e documentazione della causa che determina l'espulsione. Entro 30 giorni dalla comunicazione il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri che esprimerà il proprio inappellabile giudizio entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 6 volte l'anno, dal Presidente o, in caso di sua assenza e impedimento, dal Vicepresidente.

La convocazione, contenente luogo, data, ora e ordine del giorno della riunione, avviene tramite mail/lettera, almeno 8 giorni prima dell'incontro; in caso d'urgenza può essere fatta, con strumento adeguato, anche tre giorni prima della riunione.

La convocazione del Consiglio può essere richiesta per scritto al Presidente da almeno un terzo dei componenti.

La riunione è costituita in unica convocazione e sarà valida con la presenza di almeno la metà degli aventi diritti al voto, oltre il Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Non sono ammesse deleghe; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni sono verbalizzate da un segretario, scelto dal Presidente anche al di fuori del Consiglio.

Qualora un componente del Consiglio resti assente per tre volte consecutive nel corso di un anno, il Consiglio Direttivo può dichiararlo decaduto e provvedere entro 60 giorni alla sua sostituzione cooptando il primo dei non eletti.

Rinnovo delle cariche sociali.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il versamento dei contributi associativi.

Ogni socio può candidarsi alle cariche associative nel rispetto dei comma 8 e 9 dell'art. 4 dello Statuto.

Tesoriere

Il Tesoriere può essere scelto tra gli esterni al Consiglio direttivo, purché sia socio della Associazione.

Il Tesoriere, se non parte del Consiglio direttivo, sarà invitato a partecipare a tutte le riunioni del Consiglio, senza facoltà di voto.

Modalità di votazione

Votazione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri su lista di candidati suddivisi per ruolo, attraverso invio delle preferenze per posta.

- a) Il Consiglio Direttivo stabilisce il calendario delle fasi per il rinnovo delle cariche sociali e nomina la Commissione elettorale

Segretario

Il Segretario esplica la propria attività alle dirette dipendenze del Presidente.

Il Segretario collabora con il Presidente per l'esecuzione dei programmi e la realizzazione degli obiettivi fissati dagli organi deliberanti.

Predisporre ogni adempimento necessario al buon funzionamento degli organi sociali.

Dirige e coordina i servizi dell'Associazione e propone altresì al Presidente ogni provvedimento relativo al personale cui sovrintende.

Partecipa alle trattative sindacali e interviene, anche in giudizio, nelle controversie collettive e individuali di lavoro.

Assiste, senza voto deliberativo, alle adunanze assembleari e alle riunioni di tutti gli organi sociali, curando la compilazione dei relativi verbali.

Ricorso al Collegio dei Probiviri

Il ricorso al Collegio deve essere proposto per iscritto entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

La decisione del collegio è verbalizzata e comunicata alle parti interessate entro 30 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Modifiche del Regolamento

Le modifiche del Regolamento vengono deliberate dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Lo Statuto di Federmanager Vicenza

Art.1. Costituzione, denominazione, sede, durata

E' costituita, con sede in Vicenza, la ASSOCIAZIONE Dirigenti di Aziende Industriali della Provincia di Vicenza denominata "FEDERMANAGER VICENZA", che è di fatto l'organizzazione sindacale dei propri associati.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. L'Associazione aderisce alla Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali denominata FEDERMANAGER con sede in Roma di cui Federmanager Vicenza è espressione territoriale.

Art. 2. Scopi

Federmanager Vicenza persegue i seguenti scopi:

- a) rappresentare gli associati nei confronti di tutte le istituzioni, autorità, enti pubblici e privati ad ogni livello;
- b) rappresentare, tutelare e difendere gli interessi sindacali degli associati, consigliarli ed assisterli nei loro problemi e controversie individuali e collettive che eventualmente sorgessero durante e in conseguenza del rapporto di lavoro e nelle questioni previdenziali ed assistenziali;
- c) promuovere ed attuare iniziative di carattere tecnico e culturale verso gli associati finalizzate alla valorizzazione ed al perfezionamento della loro professionalità, anche favorendo la collaborazione tra gli iscritti;
- d) promuovere e favorire iniziative per l'inserimento dell'Associazione nel territorio, mettendo al servizio della comunità le competenze professionali e personali degli associati per lo sviluppo economico, culturale e sociale;
- e) istituire le Rappresentanze Sindacali Aziendali dei Dirigenti e dei Quadri e coordinarne l'attività.

Federmanager Vicenza non ha scopo di lucro ed è indipendente da qualsiasi ideologia e organizzazione politica: la sua attività è regolata dal presente Statuto e dal Regolamento.

Art. 3. Associati

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di associati:

- 1) i Dirigenti di Aziende Industriali, private e pubbliche, produttrici di beni e servizi o esercenti attività ausiliarie alle precedenti o assimilate, anche se hanno cessato il rapporto di lavoro;
- 2) i Quadri secondo la definizione della Legge n.190 del 13.5.1985
- 3) i Dirigenti e Quadri in quiescenza
- 4) i Professional, ovvero alte professionalità che rivestono funzioni apicali in aziende produttrici di beni e servizi

Coloro che continuano, quali dirigenti e quadri, un rapporto di lavoro dipendente, pur essendo titolari di pensione, sono considerati in servizio a tutti gli effetti.

Art. 4. Diritti e doveri dei soci

Per l'ammissione all'Associazione l'interessato deve presentare domanda per iscritto alla Associazione, compilando il relativo modulo: la domanda contiene la dichiarazione esplicita di ac-

cettazione delle norme del presente statuto e delle deliberazioni degli Organi sociali e l'impegno al versamento dei contributi associativi stabiliti.

E' facoltà del Consiglio Direttivo rifiutare l'ammissione del richiedente alla Associazione, dandone comunicazione scritta con motivata giustificazione, entro 60 giorni. Contro di essa l'interessato può far ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri, il quale delibera definitivamente.

Scaduto il termine, la mancata comunicazione del Consiglio Direttivo vale come accettazione della domanda di ammissione.

L'iscrizione all'Associazione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, se non sia stato presentato dall'associato formale atto di dimissioni, per iscritto, almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare in corso. L'effetto delle dimissioni, cioè la perdita della qualità di socio, si produce a partire dall'anno successivo alla presentazione delle dimissioni: il dirigente dimissionario è comunque tenuto a versare la quota associativa dell'anno in corso. La qualità di associato comporta l'accettazione e quindi l'impegno all'osservanza del presente Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni di spettanza degli Organi dell'Associazione nonché dei contratti collettivi e degli accordi stipulati da FEDERMANAGER.

L'Associato è tenuto a versare i contributi associativi nella misura, nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo. Il socio ha diritto di avvalersi dei servizi informativi e di consulenza forniti da Federmanager Vicenza, nonché partecipare alle diverse iniziative predisposte. I soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa ed esercitare l'elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione secondo le condizioni e modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento.

Tutte le cariche sociali possono essere assunte solo dai soci.

Tutte le cariche sociali, senza limiti nel numero dei mandati, possono essere rinnovate per un massimo di 2 mandati consecutivi nello stesso ruolo.

Non è eleggibile a cariche sociali chi ricopre incarichi in associazioni e organizzazioni rappresentanti i datori di lavoro. Le cariche sociali non sono retribuite.

Art. 5. Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde, secondo le modalità previste dal Regolamento:

- a) per dimissioni
- b) per espulsione
- c) per morosità.

La perdita della qualifica di associato, nei modi previsti dal presente articolo, fa cessare anche gli obblighi dell'Associazione verso l'associato stesso.

Contro i provvedimenti di espulsione, entro trenta giorni dalla comunicazione, l'interessato ha la facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri il cui giudizio è inappellabile.

Art. 6. Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il o i Vice Presidente/i
- e) il Tesoriere
- f) il Collegio dei Revisori dei conti

g) il Collegio dei Probiviri

Le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi collegiali sono definite dal Regolamento.

Art. 7. L'Assemblea

L'Assemblea dell'Associazione è costituita da tutti i soci effettivi ed in regola con il pagamento della quota associativa.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto e non può essere portatore di più di due deleghe scritte.

Sono compiti dell'Assemblea:

- a) dare direttive generali e d'indirizzo e deliberare sulle questioni di importanza prioritaria sottoposte dal Consiglio
- b) nominare gli 11 componenti il Consiglio Direttivo
- c) nominare i Revisori dei Conti e i Probiviri
- d) deliberare su tutti gli argomenti proposti dal Presidente e dal Consiglio Direttivo
- e) approvare i bilanci annuali preventivi e consuntivi
- f) approvare eventuali modifiche statutarie e l'eventuale scioglimento dell'Associazione

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Le Assemblee sono convocate dal Presidente, almeno 15 giorni prima della data fissata, a mezzo lettera di convocazione che indica sede, ordine del giorno, data e ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, oppure su richiesta di almeno un quinto dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto salvo quanto stabilito dall'art. 14.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti dei soci, intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con il cinque per cento dei voti dei soci aventi diritto di voto salvo quanto stabilito dall'art. 14.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati salvo quanto stabilito dall'art. 14.

Per le votazioni si procede con voto palese; se la votazione riguarda persone si svolge in forma segreta salvo decisione unanime dell'Assemblea per la forma palese.

Le elezioni degli organi sociali saranno fatte a maggioranza relativa secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 8. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da 11 membri così suddivisi:

- - 6 dirigenti in servizio
- - 4 dirigenti in quiescenza
- - 1 Quadro

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni.

A far parte del Consiglio Direttivo non possono essere chiamati più di 3 (tre) Dirigenti della stessa azienda.

Il Consiglio Direttivo ha i compiti di:

- a) attuare le deliberazioni dell'Assemblea
- b) promuovere ed attuare le iniziative, deliberare i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente statuto
- c) presentare all'Assemblea la relazione sul proprio operato
- d) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea eventuali modifiche dello Statuto
- e) eleggere fra i propri componenti il Presidente
- f) definire il numero e nominare, fra i propri componenti il/i vicepresidente/i
- g) nominare il tesoriere
- h) nominare, se necessario, Commissioni permanenti e temporanee e Delegati con funzioni consultive per particolari problemi (sindacali, previdenziali, assistenziali, organizzativi, di valorizzazione), designando fra i propri componenti i coordinatori
- i) designare i rappresentanti di FEDERMANAGER VICENZA presso enti, organi, associazioni, commissioni, di interesse provinciale, regionale, nazionale
- l) può deliberare l'espulsione dell'associato per gravi motivi che possono ledere il prestigio e gli interessi di qualsiasi natura dell'associazione e dei suoi iscritti
- m) approvare i bilanci preventivi e i bilanci annuali a consuntivo e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea
- n) curare la gestione del patrimonio sociale
- o) stabilire la misura delle quote associative per i soci
- p) deliberare il regolamento ed eventuali modifiche con il voto dei due terzi dei presenti
- q) designare su proposta del presidente i consiglieri nazionali e/i delegati a rappresentare l'associazione in FEDERMANAGER o negli Enti Collaterali
- r) nominare la Commissione elettorale di 3 membri, non candidati, che poi al loro interno eleggono il Presidente della Commissione.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

Su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare anche persone esterne.

Art. 9. Presidente

Il Presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo. Rappresenta legalmente l'Associazione sia nei confronti degli associati che dei terzi e di qualsiasi Ente ed Autorità.

Dà esecuzione ai deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Può firmare con firma unica mandati di pagamento e provvedere alla riscossione dei crediti. Sovrintende all'organizzazione ed alla attività dei Servizi e degli Uffici dell'Associazione.

Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima riunione di esso.

Propone al Consiglio Direttivo la nomina del/dei Vicepresidente/i e del Tesoriere. In caso di assenza o di impedimento è sostituito da uno dei Vicepresidenti o dal Tesoriere.

Può conferire mandati o deleghe sociali che saranno ratificate alla prima riunione del Consiglio.

Art. 10. Tesoriere

Il Tesoriere provvede alla gestione economica e finanziaria di Federmanager Vicenza in conformità alle delibere del Consiglio Direttivo.

Congiuntamente con il Presidente, o singolarmente con delega dello stesso, autorizza le spese e gli incassi e autorizza gli atti che comportano assunzione di impegni finanziari o di gestione delle risorse finanziarie dell'Associazione.

Il Tesoriere annualmente predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo che il Presidente presenta al Consiglio Direttivo per le conseguenti delibere e quindi all'Assemblea per l'approvazione.

Art. 11. Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'associazione è costituito da tre Revisori effettivi (che eleggono nel loro ambito il Presidente) e due supplenti. Ha il compito di sorvegliare la gestione amministrativa eseguendo le verifiche opportune.

I Revisori devono inoltre riscontrare l'esattezza e la regolarità del bilancio consuntivo e controfirmarlo e presentare all'Assemblea ordinaria la loro relazione.

Durano in carica tre anni e partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza voto deliberativo.

I Revisori devono essere scelti tra gli iscritti dotati di adeguata preparazione, ovvero devono essere scelti tra Dirigenti e/o Quadri di adeguata professionalità in materie giuridiche, fiscali, contabili ed economiche.

Art. 12. Collegio dei Probiviri

Il Collegio è costituito da tre componenti effettivi (che eleggono nel loro ambito il Presidente) e due supplenti. Gli eletti durano in carica tre anni e possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza voto deliberativo.

Il Collegio, fermo restando il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria, ha il compito di comporre ogni controversia tra associato e FEDERMANAGER VICENZA e tra associato ed associato, qualora non fosse possibile risolverla con l'intervento della Presidenza; laddove la controversia presenti implicazioni giuridiche di particolare complessità, il Collegio, a maggioranza e con il consenso delle parti, può rinviare la soluzione della controversia ad un Arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Vicenza.

Possono candidarsi solo dirigenti iscritti alla Associazione da almeno 5 anni e che non ricoprono cariche associative.

Art. 13. Patrimonio - Amministrazione - Bilanci

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che sono di sua proprietà;
- dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dalle eventuali erogazioni, donazioni o lasciti fatti a qualunque titolo a favore della Associazione stessa.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo e la relazione del Collegio dei revisori devono essere predisposti entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e devono essere messi a disposizione degli associati, presso la sede, almeno 15 giorni prima della data della Assemblea, che dovrà approvarli. L'Associazione non potrà in alcun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per obblighi di legge.

Art. 14. Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposta in Assemblea su richiesta e delibera

unanime del Consiglio Direttivo. L'Associazione può essere sciolta per decisione dell'Assemblea straordinaria, appositamente convocata e potrà deliberarne lo scioglimento con il voto favorevole di almeno 2/3 dei partecipanti.

Per la delibera è necessaria la presenza di almeno due terzi degli associati.

Nell'eventualità che nell'Assemblea convocata per lo scioglimento dell'Associazione non si sia raggiunto, sia in prima che in seconda convocazione il numero legale previsto (2/3 degli associati) potrà essere convocata una seconda Assemblea che, a distanza minima di tre mesi, in seconda convocazione, sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, dell'Associazione, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, ove esistente, ovvero in mancanza, ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge rimanendo comunque esclusa ogni ripartizione fra i soci.

La posizione associativa non è suscettibile di negoziazione né di valutazione o rivalutazione economica o patrimoniale.

La posizione associativa è strettamente personale ed intrasmissibile a terzi a qualsivoglia titolo anche in caso di scioglimento o di estinzione per qualsiasi motivo dell'Organismo aderente e di devoluzione parziale del suo patrimonio o di suoi diritti e obbligazioni a terzi.

Parimenti la posizione associativa si estingue in caso di fusione o incorporazione dell'organismo aderente in altre strutture, di scissione anche parziale dello stesso, di conferimento totale o parziale delle sue attività e passività, di trasformazione della sua struttura giuridica e in ogni ulteriore fenomeno in cui si possa ravvisare una sostanziale modificazione soggettiva dell'Ente aderente.

Art. 15

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia ed allo Statuto di FEDERMANAGER nazionale.

Art. 16. Disposizione transitoria

I soci titolari di cariche sociali che al momento dell'entrata in vigore della modifica stabilita dall'articolo 4) "Diritti e doveri dei soci" stiano svolgendo il proprio secondo mandato, hanno titolo, come stabilito dalla norma precedente la modifica, di essere eletti per un terzo mandato consecutivo al corrente.

- *Approvato dal Consiglio Direttivo del 21 aprile 2018*
- *Approvato in Assemblea straordinaria dei soci il 12 maggio 2018*